

Sentenza n. [REDACTED]/2022 pubbl. il 15/03/2022

RG n. [REDACTED]/2019

Repert. n. [REDACTED]/2022 del 15/03/2022

N. R.G. [REDACTED] 2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE**

composta dai magistrati

Dott. Alberto Massimo Vigorelli

Presidente

Dott. Francesco Distefano

Consigliere

Dott. Maria Teresa Brena

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello promossa avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 458/2019
pubblicata il 18.03.2019

DA

C [REDACTED] S.R.L., (P.IVA: [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
sede in [REDACTED], SP 86 snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele Leo
(C.F.:LEOSML51E04L383B) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Lecce, Via G. Argento n. 12

APPELLANTE

CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. [REDACTED]), in persona del Curatore
Dott. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), autorizzato dal Giudice Delegato Dott. Marco
Lualdi, rappresentato e difeso dall' Avv. Bruno Inzitari (C.F. NZTBRN48L24B354F) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Visconti di Modrone n.36

APPELLATO

pagina 1 di 10

Firmato Da: VIGORELLI ALBERTO MASSIMO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: c65dae
Firmato Da: ANZALONE GIUSEPPINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 73cc476d50a7e5
Firmato Da: BRENA MARIA TERESA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 53653a73311821fb953934b589a5a96c



Conclusioni per [REDACTED] S.r.l.: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrarius relectis, in accoglimento delle causali di cui all'atto di citazione in appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 458/19 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.03.19, depositata in Cancelleria in data 18.03.19, così provvedere: a) nel merito, riformare la impugnata sentenza n. 458/19 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 15.03.19, nella parte in cui ha accolto la domanda del Fallimento riconoscendo come revocabile ai sensi dell'art. 67 L. F ed inefficace nei confronti del Fallimento A [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, il pagamento eseguito da E [REDACTED] s.p.a. a M [REDACTED] Nv, condannando C [REDACTED] s.r.l. al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 114.720,85, oltre interessi legali dal 02.11.2017 e danno da svalutazione monetaria; b) accogliere, quindi, le conclusioni formulate da C [REDACTED] s.r.l. nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti e scritti difensivi del primo grado, che qui devono intendersi per integralmente riportati e trascritti e, quindi, rigettare le domande proposte dal Fallimento A [REDACTED] s.r.l. in liquidazione con atto di citazione del 02.11.2017 c) ammettere i mezzi istruttori, già articolati e richiesti con memoria ex art. 183 u.c. c.p.c. n. 2, riproposti nell'atto di appello a pag. 5 e che qui devono intendersi per integralmente riportati e trascritti, richiama questa disattesa dal giudice di prime cure e reiterata sia in sede di precisazione delle conclusioni che in comparsa conclusionale nell'ambito del primo grado del giudizio, sia in sede di appello. d) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio."

conclusioni per Fallimento [REDACTED] S.r.l. in liquidazione: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - premessa ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso; - respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione; 1) rigettare l'appello svolto da C [REDACTED] e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 marzo 2019; 2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello formulato da C [REDACTED] accertare e dichiarare l'inefficacia, nonché revocare ai sensi dell'art. 67, comma secondo, l.fall., il pagamento effettuato dalla terza E [REDACTED] in data 27.12.2013 per Euro 114.720,85 ad estinzione del debito gravante sulla fallita A [REDACTED] nei confronti di C [REDACTED] conseguentemente condannare C [REDACTED] alla restituzione al FALLIMENTO della complessiva somma di Euro 114.720,85, o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi, anche anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.; 3) in ogni caso, rigettare tutte le prove testimoniali ex adverso riproposte. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, difesa e della più ampia attività istruttoria. Con salvezza di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come pure con salvezza di ogni altro pregiudizio."



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto d'appello e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c. notificato a mezzo pec, in data 30.07.2019, al Fallimento A S.r.l. in liquidazione (in seguito solo "A" o "Fallimento" all'epoca dei fatti H E, C S.r.l. impugnava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 458/2019 pubblicata il 18.03.2019 con la quale il Giudice, in accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare avanzata dall'appellata – la quale domandava, in via principale, di accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F. l'inefficacia, nei confronti del Fallimento, del pagamento effettuato dalla società terza E (in seguito "E") in favore della società terza M (in seguito "M") per l'importo di €114.720,85 ad estinzione del debito gravante sulla A in favore della C, con conseguente condanna della C alla restituzione della predetta somma, oltre interessi, anche anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda, e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. e, in via alternativa, di accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del suddetto pagamento nei confronti del Fallimento ai sensi dell'art. 67, co. 2 L.F., con conseguente condanna dalla C alla restituzione della suddetta somma, oltre interessi, anche anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data della domanda, e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. – dichiarava inefficace il suddetto pagamento nei confronti del Fallimenti ai sensi dell'art. 67, co. 1 n. 2 L.F. e condannava la C alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi dalla data della domanda al saldo, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €8.786,00 oltre IVA e CPA come per legge, chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe. Con comparsa del 17.03.2020, si costituiva il Fallimento, domandando, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata dall'appellante ex art. 283 c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato. All'udienza di prima comparizione del 12.03.2020, differita d'ufficio dapprima al 12.04.2020 e in seguito al 01.10.2020, la Corte, dato atto che l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.12.2021. A tale udienza, svoltasi con la modalità della cd. "trattazione scritta", il Collegio, viste le conclusioni precisate e le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 03.03.2022, all'esito del deposito degli scritti difensivi finali.

Come sopra precisato, il Tribunale ha accolto la domanda di parte appellata, ritenendo revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F. il pagamento effettuato dalla in favore della M in quanto lesivo della *par condicio creditorum*. Difatti, secondo il Tribunale, il suddetto pagamento, seppur di un



debito non scaduto e non esigibile, è stato effettuato nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento, con la *scientia decoctionis* della creditrice e con un "mezzo anormale di pagamento" – ossia una doppia delegazione di pagamento, pattuita dalle parti con la scrittura privata del 29.10.2013, con cui la [redacted] creditrice di [redacted] ha delegato la stessa [redacted] a pagare quanto dalla stessa G. [redacted] dovuto alla [redacted] e, a sua volta, la [redacted], creditrice di [redacted], ha delegato quest'ultima a pagare alla M. [redacted] il suddetto importo, utilizzando la provvista derivante dal loro rapporto obbligatorio –, così risolvendosi in un atto dispositivo del patrimonio del fallito in lesione della *par condicio creditorum* soggetto a revoca ex art. 67, co. 1 n. 2 L.F.

Passando ora all'esame dell'appello, la Corte ritiene vada integralmente rigettato per le seguenti ragioni.

Con il **primo motivo di gravame**, intitolato "*Mancata assunzione delle prove testimoniale richieste*", l'appellante si duole del fatto che il Giudice abbia rigettato le sua richiesta istruttoria di assunzione della prova testimoniale, formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e reiterata sia in sede di precisazione delle conclusioni che con la comparsa conclusionale, su dei punti decisivi ai fini della decisione. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che "*le questioni rilevanti ai fini della decisione sono compiutamente desumibili dalla documentazione in atti e dalle concordi affermazioni delle parti, per cui le circostanze dedotte nei capitoli di prova appaiono irrilevanti*", rigettando le predette istanze istruttorie e, dunque, precludendo alla [redacted] l'assolvimento del suo onere probatorio. Viceversa, afferma l'appellante, il Giudice avrebbe dovuto procedere all'assunzione delle predette prove testimoniali, atteso che queste "*erano indispensabile [...] per chiarire e ribadire: a) che il pagamento eseguito da [redacted] in favore di [redacted] era stato sin dal principio previsto negli originari accordi contrattuali; b) l'assenza in capo a [redacted] s.r.l. dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis*", così seguendone il pieno assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante circa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F.

Tale doglianza non coglie nel segno.

La Corte, preliminarmente, osserva che le circostanze oggetto dei capitoli di prova sono state formulate in maniera del tutto generica e sono state contraddette *per tabulas*, dalle prove contrarie fornite dall'appellata. In particolare, quanto al fatto per cui il pagamento da parte del terzo [redacted] fosse stato previsto sin dall'origine del rapporto fra [redacted], rileva la Corte come l'appellata ha, viceversa, dimostrato che tale modalità di pagamento è stata pattuita dalle parti solo in corso di rapporto, tramite una scrittura privata con cui è stata convenuta l'estinzione di parte del debito di [redacted] verso [redacted] tramite il suddetto metodo di pagamento (si veda doc. 6, fascicolo primo grado [redacted] circostanze queste del tutto pacifiche dato che la [redacted] non ha mosso alcuna contestazione avverso



tale scrittura – ad esempio disconoscendone la firma ivi apposta –, né ha provato che si tratti del contratto originariamente stipulato. La medesima valutazione deve farsi con riferimento al capitolo di prova teso a dimostrare l'*inscientia decoctionis* della [REDACTED] la quale asserisce che il suo affidamento sulla solvibilità della [REDACTED] sarebbe stato ingenerato sia dell'aumento di capitale da parte della società fallita – avvenuto in data 27.06.2012 per un importo di €1.500.000,00 – che delle richieste di offerta (RDO) formulate dalla stessa [REDACTED] all'appellante nell'aprile e nell'ottobre 2013. . Quanto all'aumento di capitale, si osserva *in primis* che risulta indimostrato che la G [REDACTED] ne è venuta a conoscenza tramite la comunicazione del sig. [REDACTED] [REDACTED] dalla copia fotostatica della missiva in questione, infatti, risulta evidente l'assenza tra i destinatari della società appellante, sicché non vi è prova circa l'avvenuta spedizione di tale missiva da parte dello stesso [REDACTED] alla [REDACTED] e la ricezione della missiva da parte della stessa C [REDACTED] (si veda il doc. intitolato "*comunicazione aumento di capitale* [REDACTED]", fascicolo primo grado [REDACTED]). In ogni caso, si rileva che, come correttamente affermato dall'appellata, l'aumento di capitale è un'operazione straordinaria finalizzata, di regola, al ripianamento delle perdite riportate nell'esercizio dell'attività d'impresa, così costituendo, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, un indice della possibile insolvenza o dello stato di crisi dell'[REDACTED]. Quanto alle cd. "richieste di offerta", si osserva che la società fallita, ricevuto il preventivo dalla [REDACTED], non ha poi dato seguito alla richiesta, ad. es. addivenendo alla stipula di un contratto di fornitura, ciò evidenziando la difficoltà della appellata nel contrarre ed onerare nuove obbligazioni. Pertanto, la Corte non può che ritiene condivisibile l'affermazione del Tribunale sul punto secondo la quale: "*le questioni rilevanti ai fini della decisione sono compiutamente desumibili dalla documentazione in atti e dalle concordi affermazioni delle parti, per cui le circostanze dedotte nei capitoli di prova appaiono irrilevanti*".

Con il secondo motivo di gravame, intitolato "*Erronea interpretazione e violazione di legge dell'art. 67, co. 1, n. 2 della legge fallimentare laddove il Giudice qualifica come anomalo il pagamento eseguito dal terzo [REDACTED] (società di diritto belga) in favore di [REDACTED] (altra società di diritto belga)*", l'appellante contesta il fatto che il Giudice abbia qualificato il pagamento compiuto dalla [REDACTED] in favore della [REDACTED] come "anomalo" ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F. Secondo l'appellante, infatti, posto che "*l'art 67 primo comma n. 2 L.F. limita la revocabilità ai pagamenti eseguiti ad estinzione di debiti pecuniari scaduti ed esigibili se compiuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento*" e che, nel caso di specie, si controverte del "*pagamento eseguito da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [...] ad estinzione di un debito (quello di [REDACTED] verso [REDACTED] non ancora scaduto*", la suddetta norma sarebbe inapplicabile al caso di specie, non essendo peraltro suscettibile di applicazione "*in via di interpretazione estensiva, anche ai debiti non scaduti*". Inoltre, aggiunge l'appellante, non risulterebbe



in atti nessun elemento idoneo a qualificare il suddetto pagamento come "anomalo" in quanto

"l'operazione posta in essere dalle parti è andata ad incidere su rapporti obbligatori non riguardanti la posizione giuridica di [REDACTED], che è rimasta estranea all'anzidetto pagamento non avendo la stessa debiti né nei confronti di [REDACTED] di cui, anzi era creditrice, né nei confronti di [REDACTED]" e "men che meno [REDACTED] ha utilizzato denari propri di [REDACTED] per eseguire il pagamento a [REDACTED] che ha avuto come effetto e fine ultimo quello di estinguere il debito dell'odierna convenuta nei confronti di [REDACTED]", risultando così erronea l'applicazione al caso di specie dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F.

Anche tale censura non può essere accolta.

La Corte, preliminarmente, osserva che la *ratio* della disposizione in esame è quella di tutelare il pari diritto dei creditori di un imprenditore fallito a trovare soddisfazione nell'attivo fallimentare, revocando quegli atti dispositivi – tra i quali quelli *"estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili"* – della massa fallimentare compiuti nel cd. "periodo sospetto" e tramite "mezzi anormali" perché presuntivamente idonei a pregiudicare il suddetto pari diritto dei creditori. Ciò detto, la Corte ritiene applicabile anche al caso di specie l'art. 67, co. 1 n. 2 L.F. per le seguenti ragioni. Quanto al debito, infatti, si osserva che la sua non intervenuta scadenza ed inesigibilità non osta all'applicazione della suddetta norma, ciò piuttosto costituendo indice sintomatico di ancora maggiore lesività dell'atto dispositivo in esame. Difatti, è proprio l'anticipazione dell'estinzione di un debito non ancora scaduto e inesigibile a conferire maggiore disvalore all'atto solutorio rispetto all'ipotesi in cui il debito sia già scaduto ed esigibile, risultando nelle ipotesi, come quella di specie, maggiormente provata la consapevolezza, in capo al creditore, della possibile insolvenza del debitore e, quindi, della finalità illegittima del pagamento perché lesiva della *par condicio creditorum*, mirando l'atto dispositivo in esame a soddisfare, in via preventiva, le ragioni creditorie in danno degli altri creditori concorsuali. Quanto al carattere "anomalo" del mezzo di pagamento, premesso che sono circostanze pacifiche, perché non controverse tra le parti, l'avvenuta stipula di un accordo con cui le parti hanno ideato il complesso meccanismo soddisfattorio del debito di [REDACTED] verso [REDACTED] (si veda doc. 6, fascicolo primo grado [REDACTED] e che tale obbligazione aveva la sua genesi in un contratto di subappalto, si osserva che nell'ambito dei contratti di appalto e/o subappalto, l'estinzione dei rapporti di dare-avere avviene, di regola, tramite forme di pagamento diretto (ad es.: bonifici bancari, assegni circolari, vaglia cambiari) o, tutt'al più, con forme di compensazione diretta delle relative poste, senza fare ricorso a metodi di pagamento indiretti, né tanto meno ricorrendo al pagamento tramite provviste inerenti rapporti obbligatori diversi. Nel caso di specie, invece, l'estinzione del rapporto tra le parti in causa è avvenuto tramite una cd. "doppia delegazione di pagamento" con cui la [REDACTED] società terza debitrice della [REDACTED] è stata delegata al pagamento dell'importo di €114.720,85 in favore della [REDACTED] società terza



creditrice di [REDACTED], utilizzando la provvista derivante dal rapporto con la [REDACTED] al fine di estinguere simultaneamente il rapporto tra [REDACTED] e [REDACTED] e tra [REDACTED] e [REDACTED], risultando così tale pagamento lesivo della *par condicio creditorum* perché compiuto sostanzialmente con un credito parte dell'attivo fallimentare e, pertanto, qualificabile come anomalo ai sensi dell'art. 67, co. 1, n. 2 L.F., come anche confermato dalla pronuncia della Suprema Corte secondo la quale: *"Il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto."* (Cass. Civ., Sez. I. sent. n. 25928 del 23.12.2015). Con il **terzo motivo di gravame**, intitolato *"Erronea interpretazione e violazione di legge dell'art. 2710 cod. civ. nella parte in cui il Giudice ha attribuito piena efficacia probatoria alle scritture contabili prodotte in copia dal Fallimento e contestate dalla convenuta"*, l'appellante si duole del fatto che il Giudice abbia ritenuto provata nel *quantum* la domanda di parte appellata attribuendo piena efficacia probatoria alle scritture contabili da questa prodotte seppur contestate da parte dell'appellante. Secondo l'appellante, infatti, il regime di cui all'art. 2710 c.c. non sarebbe applicabile al curatore fallimentare, atteso che *"secondo unanime indirizzo giurisprudenziale, confermato anche da un arresto a Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "L'art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del Fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa"*. Pertanto, conclude l'appellante, esclusa l'applicabilità dell'art. 2710 c.c. e *"in assenza di una consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze al più avrebbero potuto confermare o meglio precisare l'ammontare dell'importo domandato in revocatoria dal Fallimento, del tutto indimostrata è rimasta nel quantum la domanda attrice."*

Il motivo non è fondato.

La Corte osserva che il Fallimento ha dato piena e tempestiva prova della propria pretesa nel *quantum* mediante la produzione non solo delle scritture contabili, ma anche di due ulteriori documenti espressamente richiamati nel provvedimento impugnato: il doc. 8, contenente la copia fotostatica della missiva con la quale la [REDACTED] dava atto alla stessa [REDACTED] dell'adempimento della delegazione di pagamento pattuita tra le parti (si veda doc. 8, fascicolo primo grado [REDACTED] in cui è testualmente riportato: *"con riferimento alla Vs. delega di pagamento del 29/10/2013 e alla successiva*



corrispondenza intercorsa, la presente per comunicarVi che è stata pagata per Vs. c/o alla Soc.

██████████ N.V. la somma di € 114.720,85") e il doc. 11, contenente la copia fotostatica della comunicazione con la quale la stessa ██████████ riferiva al curatore l'entità del pagamento effettuato dalla ██████████ in esecuzione della delegazione di pagamento (si veda doc. 11, fascicolo primo grado ██████████ ove sono riportate testuali parole: "con riferimento alla Vs. delega di pagamento del 29/10/2013 e alla successiva corrispondenza intercorsa, la presente per comunicarVi che è stata pagata per Vs. c/o alla Soc. ██████████ N.V. la somma di € 114.720,85"). Pertanto, pur volendo negare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2710 c.c., la pretesa creditoria del fallimento risulta comunque sufficientemente dimostrata nel quantum alla luce dei suddetti documenti, dovendosi comunque ritenere del tutto infondata la contestazione mossa dall'appellante, atteso che dal provvedimento impugnato risulta evidente che il Tribunale, nel verificare se fosse stata dimostrata nel quantum la pretesa del Fallimento, ha dato eguale peso probatorio tanto alle scritture contabili quanto ai suddetti documenti.

Con il quarto e ultimo motivo di gravame, intitolato "Violazione di legge riguarda l'art. 67 co. 1 n. 2 della legge fallimentare laddove il Giudice ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (scientia decoctionis) di ██████████ r.l." l'appellante si duole del fatto che il Giudice abbia ritenuto non assolto, da parte della ██████████ l'onere probatorio circa la non conoscenza, al momento del pagamento effettuato da ██████████ in favore di ██████████ dello stato d'insolvenza in cui versava la ██████████ Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe ommesso di esaminare la produzione documentale compiuta dalla ██████████ la quale, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non si sarebbe limitata a delle generiche asserzioni sul punto, bensì avrebbe dimostrato la propria inscienza decoctionis fornendo prova delle circostanze che avrebbero "ingenerato affidamento in ██████████ sul buono stato dei conti di ██████████".

Anche questa ultima censura non può essere accolta.

La Corte, osservato che era onere della ██████████ provare la sua inscienza decoctionis al momento del pagamento effettuato dalla ██████████ in favore di ██████████ rileva l'assenza in atti di elementi probatori idonei a vincere la presunzione legislativamente prevista sul punto. Quanto alla conoscenza dell'aumento di capitale avvenuta nell'ottobre 2012 per il tramite di una missiva del sig. ██████████ ██████████ si osserva che tale circostanza risulta indimostrata perché non vi è prova circa l'avvenuta spedizione di tale missiva da parte dello stesso ██████████ alla ██████████ la ricezione della missiva da parte della stessa ██████████ in quanto, dalla copia fotostatica della missiva in questione, risulta evidente l'assenza tra i destinatari della società appellante, (si veda il doc. intitolato "comunicazione aumento di capitale ██████████", fascicolo primo grado ██████████). Va rilevato, in ogni caso, il carattere di straordinarietà



dell'aumento di capitale, essendo tale operazione di regola preordinata a ripianare le perdite riportate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, talché tale evento, diversamente da quanto sostiene la [REDACTED] rappresenta certamente un indice idoneo a far presumere un possibile stato di crisi della società. Quanto, poi, alle cd. "richieste d'offerta", va osservato come la stessa [REDACTED] ricevuti i preventivi dalla C [REDACTED], non abbia dato seguito all'operazione, ad es. tramite la formulazione di una proposta per la conclusione di un contratto di fornitura, ciò evidenziandone le difficoltà nel poter contrarre e onerare nuove obbligazioni. Esclusa, pertanto, l'idoneità di tali circostanze a provare l'*inscientia decoctionis* della C [REDACTED], va altresì osservato che risultano in atti documenti a supporto della suddetta presunzione: difatti, la *scientia decoctionis* della società appellante risulta dimostrata dalla suddetta complessa operazione finanziaria posta in essere per ottenere l'immediato pagamento di un debito non scaduto e non esigibile e ciò sulla presupposta e consapevole conoscenza dello stato d'insolvenza della A [REDACTED]. Inoltre, depone in tal senso anche un ulteriore documento prodotto dalla stessa C [REDACTED], consistente nella missiva con cui la stessa società appellante contestava alla H [REDACTED] (successivamente A [REDACTED]) l'addebito di ulteriori importi e nella quale sono riportate testuali parole: "Credo che C [REDACTED] abbia già abbondantemente dimostrato il suo spirito collaborativo verso H [REDACTED]: abbiamo atteso ed avuto fiducia nell'arrivo dei Vs. pagamenti [...]" (si veda il documento intitolato "Comunicazione C [REDACTED] contestazione addebiti per ritardi"), ciò a riprova del fatto che la società appellante era ben consapevole dello stato di difficoltà economica in cui versava la A [REDACTED]. Pertanto, la Corte ritiene che il Tribunale ha del tutto correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della *scientia decoctionis*, atteso il mancato superamento della presunzione da parte della C [REDACTED].

Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato. Quanto alle spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., queste vanno poste a carico dell'appellante perché soccombente e vanno liquidate ex D.M. 55/2014 tenuto conto dell'attività svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da €52.001,00 a €260.000,00 con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendovi stata quella istruttoria.

Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

PQM



Sentenza n. 855/2022 pubbl. il 15/03/2022

RG n. 3026/2019

Repert. n. 837/2022 del 15/03/2022

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da C. S.R.L., avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 458/2019 pubblicata il 18.03.2019, così provvede:

- 1) **rigetta** l'appello;
- 2) **condanna** C. S.R.L. al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore del Fallimento A. srl in liquidazione, liquidate in €2.835,00 per la fase studio, in € 1.820,00 per la fase introduttiva e in €4.860,00 per la fase decisionale oltre, iva, cpa e rimborso spese forfettario al 15%;
- 3) **dà atto** che sussistono i presupposti a carico della società appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato;
- 4) **rigetta** ogni altra domanda o istanza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 03.03.2022.

Il Cons. est.

Il Presidente

Dott. Maria Teresa Brena

Dott. Alberto Massimo Vigorelli

